

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1377 del 19/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. TELEMA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. QUARTO, VIA SALVONI N. 60. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1416 del 19/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. TELEMA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. QUARTO, VIA SALVONI N. 60. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. n. 562 del 9.3.2016 con la quale la SAC di Arpae adottava l'A.U.A. per l'attività di "costruzione di resistenze elettriche di potenza in acciaio inossidabile", svolta dalla Ditta **TELEMA S.P.A.** (COD. FISC. 08893180151) nello stabilimento sito in Comune di Piacenza Loc. Quarto, Via Salvoni n. 60 (che è anche sede legale), autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento dirigenziale n. 590 del 25.5.2016. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

1. la nota del 12.12.2017 (acquisita agli atti al prot. n. 15655 del 13.12.2017), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta TELEMA S.p.a., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
  - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
2. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP del 15.1.2018 (prot. Arpae n. 640 del 17.1.2018);
3. l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta con nota del SUAP n. 19066 del 14.2.2018 (prot. Arpae n. 2398 del 15.2.2018);

**PRESO ATTO** che:

- per quanto attiene l'impatto acustico, viene dichiarato che quanto presentato per la precedente istanza di AUA risulta tuttora valido;
- le modifiche consistono:
  - nell'installazione di una nuovo filtro a presidio delle emissioni derivanti dalla saldatura manuale (tre postazioni), dedicando il filtro esistente alla sola saldatura robotizzata; entrambe le linee confluiranno in un unico punto di emissione denominato E1 con aumento della portata rispetto alla situazione autorizzata;
  - nell'aumento della portata di E2 a seguito dell'aggiunta al banco di taglio laser di un banco di molatura, anch'esso presidiato da un filtro dedicato;
- i rami aspiranti degli impianti originanti le emissioni modificate E1 ed E2, possono funzionare anche non contemporaneamente, essendo indipendenti tra loro; ognuno di essi è dotato infatti di ventilatore proprio (un ventilatore per la saldatura manuale e uno per la robotizzata, relativamente ad E1, un ventilatore per la molatura e uno per il laser, relativamente ad E2 – come da unifilari in relazione tecnica). In caso di funzionamento non contemporaneo l'aspirazione a presidio della parte di impianto non funzionante viene arrestata per evitare diluizione degli inquinanti;
- In merito alle modifiche viene dichiarato che, a fronte dell'aumento delle portate, si avranno riduzio-

ni delle concentrazioni per mantenere sostanzialmente invariati i flussi di massa;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota 12.2.2018, prot. n. 8632 (prot. Arpae n. 2179 del 12.2.2018) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole a condizione che per il banco di mola-tura presidiato da E2 sia garantita una velocità dell'aria necessaria alla captazione delle polveri non inferiore, in nessuna condizione, a 2,5 m/s;
- parere favorevole, con prescrizioni, trasmesso dal Comune di Piacenza con nota n. 18405 del 13.2.2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2268) in merito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico. Per quanto attiene le emissioni in atmosfera viene richiesto il rispetto delle concentrazioni indicate dal proponente nel quadro riassuntivo delle emissioni;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 2785 del 21.2.2018;

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TELEMA S.P.A.** (COD. FISC. 08893180151) per l'attività di "costruzione di resistenze elettriche di potenza in acciaio inossidabile", svolta in Comune di Piacenza Loc. Quarto, Via Salvoni n. 60 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA**

Portata massima	15700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	2,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto	2,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E2 PUNZONATURA LASER BANCO TAGLIO LASER E MOLATURA MANUALE**

Portata massima	5100 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	1,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 SALDATURA/PUNTATURA MANUALE**

Portata massima	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 RETTIFICA BOCCOLE**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E5 SALA PROVA**

Durata massima giornaliera	1 h/mese
Durata massima annua	12 hh/anno
Altezza minima	11 m

**EMISSIONE N. E6 ASSEMBLAGGIO PACCHI E RESISTENZE**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- per il banco di molatura presidiato da E2 deve essere garantita una velocità dell'aria necessaria alla captazione delle polveri non inferiore, in nessuna condizione, a 2,5 m/s;
- devono essere adottati idonei accorgimenti per evitare la diluizione delle emissioni in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti le cui emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;

- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1, E2, E3, E4 ed E6 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'**emissione E1 ed E2** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni modificate (E1 ed E2) è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni modificate (E1 ed E2) è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate (E1 ed E2);
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**